



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 22

del 30 GIUGNO 2021

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 20:50 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	-
2	Domenico ALLOISIO	X	-
3	Paolo CERIA	X	-
4	Beatrice Diletta MERLANO	X	-
5	Enrico COLONNA	X	-
6	Luigi BOTTARO	-	X
7	Giulia LAGORIO	X	-
8	Renato BELLINGERI	X	-
9	Anna Maria BERGO	X	-
10	Manuela MASSONE	-	X
11	Bruno Mario FIORETTI	-	X
TOTALI		8	3

Assiste l'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr. GIULIO GIRALDI*, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *ALESSANDRO BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge regionale 10 gennaio 2018 n. 1 - “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7” è stata recentemente modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4;
- che con tale modifica è stata operata una parziale revisione dell’assetto del sistema dei rifiuti urbani che è ora organizzato in un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio della Regione, articolato in sub ambiti di area vasta (coincidenti, nella fase di prima attuazione, con il territorio dei “consorzi di bacino” di cui alla L.R. 24/2002) per l’organizzazione delle funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata (centri di raccolta);
- che nei sub ambiti di area vasta la governance è esercitata da consorzi di comuni (denominati consorzi di area vasta) e nell’ambito unico regionale è confermato l’esercizio della governance attraverso la costituzione di una Conferenza d’ambito composta dai consorzi di area vasta e dalla Città di Torino (sub ambiti), dalle province e dalla Città metropolitana per l’individuazione e la realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa, comprese le discariche autorizzate ai sensi del d.lgs. 36/2003, e per l’organizzazione del relativo segmento di servizio (avvio a trattamento del rifiuto indifferenziato, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante);

Considerato:

- che il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (*breviter* CSR), che è, appunto, un Consorzio di Area Vasta tra Comuni ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 9 della L.R. 1/2018, con sede a Novi Ligure di cui fa parte Cassano Spinola, con deliberazioni dell’Assemblea n. 14 e 15 del 10.6.2016 e n. 19 del 24.6.2016, ha disposto l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti per le tre aree omogenee in cui è stato articolato il bacino consortile;
- che nei suddetti affidamenti è previsto che il corrispettivo del servizio integrato (raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento e servizi accessori) sia costituito dalla tariffa riscossa dal Gestore della raccolta;

Ricordato che il CSR con deliberazione dell’Assemblea n.13 del 18.7.2017 aveva approvato un Regolamento tipo consortile;

Richiamata, da ultimo, la propria deliberazione n. 5 dell’11 maggio 2020 con cui veniva approvato il REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”;

Ricordato:

- che la Società Gestione Ambiente S.p.A., affidataria, da parte del CSR del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ha attivato in questo Comune, in esecuzione delle previsioni del contratto di servizio sottoscritto con il CSR, il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed ha introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale;
- che tale misurazione puntuale della quantità di rifiuti è attuata in conformità al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017;

Visto:

- l'art. 1, comma 668, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- l'art.9 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [...]), prevede che i Consorzi di area vasta determinino il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della legge medesima e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 3, comma 4, dello Statuto del Consorzio prevede che: "Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari e della tariffa rifiuti di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione.";

Preso atto che la competenza a deliberare le tariffe e le aliquote della TARI è posta in capo al Comune, in virtù del disposto dell'art. 1, commi 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 42, comma 2, lett. f) del TUEL;

Visto il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, entrato in vigore il 26 settembre 2020, emanato in "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", il quale contiene alcune disposizioni che incidono sulla Tassa sui rifiuti (TARI), tra le quali l'eliminazione della categoria dei rifiuti assimilati a quelli urbani e il diverso regime di conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche;

Considerato che tali modifiche impongono un adeguamento, da un punto di vista tecnico, del testo regolamentare già approvato con la propria deliberazione n. 5/2020, sopra richiamata;

Ricordato che l'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 prevede che, limitatamente al 2021, il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, è attualmente fissato al 30 giugno 2021;

Ritenuto che l'adeguamento tempestivo del Regolamento tipo consortile si sia reso necessario al fine di consentire ai Comuni e ai Gestori il rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali e di rendere omogenei i criteri di ripartizione dei costi già individuati a livello di singola area con l'approvazione dei piani industriali;

Vista la nota del CSR del 17.06.2021 prot. 921/21 ALD/rc, pervenuta in pari data al n. prot. 3037 nella quale veniva spiegato che si rendeva necessario modificare il Regolamento vigente a seguito delle modifiche subite dal Testo unico ambientale D.lgs. 116/2020;

Preso atto che in allegato alla suddetta nota vi era il Regolamento modificato/aggiornato, il quale era stato concertato nell'Assemblea consortile del CSR;

Preso atto, altresì, che proprio perché la gestione dei rifiuti urbani avviene nell'ambito di un'area vasta (sovracomunale), il CSR invitava i Comuni a non discostarsi dal Regolamento tipo, proprio per permettere l'omogeneità del servizio nell'intero bacino;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668), approvato dall'Assemblea del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (CSR) in data 16 giugno 2021, composto da trenta articoli e da sette allegati;

Preso atto che il sopra richiamato regolamento costituisce essenzialmente un adeguamento alla sopravvenuta normativa;

Ritenuto il regolamento meritevole di approvazione;

Vista la Circolare n. 2/DF emessa dal MEF in data 22/11/2019 ad oggetto: "Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti" nella parte in cui prevede che:

- l'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, nell'introdurre il comma 15-ter nell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ha stabilito per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti relativi alla TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi al tributo in questione devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- le considerazioni sopra esposte in ordine alla pubblicazione con efficacia costitutiva delle deliberazioni della TARI e alle conseguenze sui versamenti non valgono per la tariffa che i comuni – ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013 – possono prevedere in luogo della TARI, attesa la natura corrispettiva e non tributaria di tale diverso prelievo. È il caso di precisare, al

riguardo, che, benché gli atti concernenti la tariffa di cui al citato comma 668, non rientrino nemmeno nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui al comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it Tanto in considerazione della complessità del sistema dei prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, che può generare incertezza in ordine alla distinzione delle ipotesi in cui la tariffa assume le caratteristiche di un vero e proprio corrispettivo privatistico rispetto a quelle in cui, invece, la stessa – benché basata su sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti – mantiene natura tributaria;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione;

Vista:

- la Legge 241/1990, in particolare l'art. 1, comma 2;
- il D.lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Cons. Bergo) espressi in forma palese dai n. 8 consiglieri presenti

DELIBERA

1. Di dare atto che quanto esposto in parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi quivi integralmente trascritto;
2. Di approvare l'allegato *Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani* (Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668), approvato dall'Assemblea del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (CSR) in data 16 giugno 2021, composto da trenta articoli e da sette allegati;
3. Di comunicare l'approvazione al CSR;
4. Di dare atto che il sopra richiamato regolamento entra in vigore il primo gennaio 2021, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto n. 5 del presente deliberato;
5. Di provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 15 ter del D.L. 201/2011, ad inviare entro il 14.10.2021 la presente deliberazione con il relativo regolamento allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
6. Di pubblicare, altresì, il Regolamento nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale;
7. Di disporre che il Responsabile dell'Area Finanziaria dia esecuzione ad ogni adempimento relativo e conseguente.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Consigliere Anziano
f.to Domenico Alloisio

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **26/07/2021** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **26/07/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giulio Giraldi
